

**Decreto federale
concernente la Convenzione sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1999¹,

decreta:

Art. 1

La Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali è approvata.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione in applicazione dell'articolo 15 paragrafo 1.

Art. 3

¹ Se, all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell'impresa non dovesse essere ancora in vigore, all'atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente:

«La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 2 e l'articolo 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche».

² Il Consiglio federale è autorizzato a revocare tale riserva qualora sia divenuta priva d'oggetto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1469

¹ FF 1999 4721